



**TRIBUNALE DI CALTANISSETTA**

**Sezione Specializzata in materia di Immigrazione e Protezione Internazionale**

Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Marcello Testaquatra                      Presidente rel.

dott. Calogero D. Cammarata                      Giudice

dott.ssa Ester Rita Difrancesco                      Giudice

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento iscritto al n. 329/2019 R.G. promosso da

Punjab (Pakistan)                      rappresentato e difeso dall'avv. Delia Perricone, avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Siracusa - notificato l'1.2.2019.

\*\*\*\*\*

Considerato che la Commissione Territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale ritenendo che le dichiarazioni del ricorrente non erano credibili, in quanto poco circostanziate e vaghe con particolarmente riferimento all'accusa di omicidio, che non aveva coinvolto il padre e lo zio, ed al suo rientro in Pakistan nel 2018 in relazione alla mancata definizione della problematica narrata e che lo avrebbe spinto a lasciare una seconda volta il paese d'origine;

rilevato che il ricorrente ha impugnato, con ricorso depositato il 15.2.2019, il suddetto provvedimento della Commissione Territoriale chiedendo, in via principale, il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in subordine, la protezione speciale;



considerato che il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande, e che il ricorso è stato trasmesso al pubblico ministero;

visti gli artt. 2, 3, 5 e 14 del D.Lgs. n.251/2007;

ritenuto che, con riferimento all'onere probatorio gravante sulla parte, il D.L.vo n. 251/2007, all'art. 3, prevede che, ai fini dell'attribuzione della protezione sussidiaria, come pure del riconoscimento dello status di rifugiato, il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda mentre, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile;

considerato che l'onere probatorio gravante sulla parte riceve un'attenuazione in quanto per il ricorrente è sufficiente provare anche in via indiziaria la "credibilità" dei fatti da esso "segnalati" mentre deve ritenersi che lo stesso non possa limitarsi ad un racconto generico e stereotipato (cfr. Cass. Civ. , n. 14157/2016 e n.16361/2016);

ritenuto che le dichiarazioni del richiedente devono, pertanto, scrutinarsi secondo i parametri normativi tipizzati dianzi richiamati e non altrimenti sostituibili i quali impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici;

ritenuto che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi di quanto narrato ma secondo la griglia predeterminata di criteri offerti dal citato art. 3 del D.L.vo 251/2007 dianzi citati e incentrati sulla buona fede soggettiva nella proposizione della domanda;

ritenuto che l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio a proposito della situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente, previsto dall'art. 8 del D.L.vo 25/2008, presuppone la credibilità e plausibilità del racconto della sua vicenda personale (cfr. Cass. Civ. 2018 n. 13858);

considerato che ai fini dell'esame della domanda di protezione possono valutarsi le dichiarazioni rese dal ricorrente innanzi alla Commissione Territoriale, non avendone reso in questo procedimento, ed alla documentazione depositata;

ritenuto che il ricorrente ha riferito, in sintesi e per quanto di interesse, di avere lasciato il suo paese, una prima volta, nell'anno 2012 per andare in Arabia Saudita, dove era rimasto per 6 anni e, una seconda volta, il 25.3.2018 e di essere arrivato in Italia il 22.9.2018, dopo essere stato in Iran, Grecia, Macedonia, Serbia, Bosnia, Croazia e Slovenia;

che aveva lasciato il Pakistan in entrambe le occasioni perché accusato di omicidio;

che, in particolare, alcuni parenti lontani avevano litigato con alcuni vicini ed uno di loro era rimasto ucciso, seguendone una denuncia nei suoi confronti;

che lui non aveva partecipato alla lite, ma avendo dei fratelli in Arabia Saudita li aveva raggiunti;

che il padre, poliziotto, pure lui denunciato per l'accaduto, era stato in carcere per alcuni mesi con l'accusa di favoreggiamento ed era morto, dopo essere uscito dal carcere, nel 2013 e lui nel 2018 era rientrato in Pakistan, rimanendo per un mese e mezzo;

che la situazione non era stata sistemata, per cui era uscito nuovamente dal paese per arrivare in Italia, dopo essere stato nei paesi sopra indicati;

che per il caso di rientro temeva di perdere la causa in Tribunale perché gli accusatori erano più forti ed avevano trovato i testimoni per incastrarlo, avendo gli stessi riferito che lui si trovava sul luogo del delitto, mentre la persona che poteva testimoniare in suo favore era deceduta nel 2014 quando lui si trovava in Arabia Saudita;

che la sparatoria si era verificata nel gennaio-febbraio del 2012, non ricordando il giorno con precisione;

che nel 2018 era rientrato a Sarghoda - Gujrat da amici ed i suoi familiari gli avevano detto che la situazione era brutta, determinandosi a lasciare nuovamente il Pakistan temendo, per il caso di rientro, di essere condannato a morte o alla pena dell'ergastolo;

ritenuto che le considerazioni della Commissione in ordine alla scarsa credibilità del racconto del ricorrente appaiono, in astratto, condivisibili, atteso che il racconto si era caratterizzato per essere



poco circostanziato con particolare riferimento ai motivi per i quali era sorta l'accusa nei suoi confronti, essendo pure anomalo che il ricorrente, pur sapendo della detta accusa per il reato di omicidio, era rientrato in Pakistan riuscendo a partire nuovamente dopo un mese e mezzo di permanenza nel proprio paese d'origine;

che, tuttavia, è stato depositato in questo procedimento il provvedimento della Corte d'Appello di Caltanissetta reso in data 10.5.2019 con il quale si prende atto della mancata presentazione nel termine previsto dalla legge della domanda di estradizione e della relativa documentazione, seguendone la revoca della misura cautelare della custodia in carcere, applicata in via provvisoria al ricorrente, con riferimento alla richiesta di arresto proveniente dalle autorità pakistane in relazione all'ordine di carcerazione emesso nei confronti del predetto il 21.2.2012 per il reato di omicidio;

che da tale documento emerge con certezza che il nucleo centrale della narrazione del ricorrente è sicuramente veritiero, quanto meno con riferimento al fatto che effettivamente il predetto è stato accusato nell'anno 2012 del delitto di omicidio, coincidendo sostanzialmente il riferito periodo in cui erano avvenuti i fatti con la data dell'emesso ordine di carcerazione da parte dell'autorità giudiziaria pakistana nei confronti del ricorrente;

che, al riguardo, appare di rilievo evidenziare che il ricorrente ha dichiarato di essere estraneo ai fatti non essendo stata depositata dalla controparte alcuna documentazione da cui si potrebbe rilevare la fondatezza delle accuse (cfr., in particolare, il provvedimento della Corte d'Appello sopra ricordato);

ritenuto, quindi, che deve ritenersi adeguatamente dimostrato un profilo di tipo persecutorio in relazione all'accusa di omicidio ancora pendente a carico del ricorrente con particolare riferimento al rischio di subire un danno grave in relazione alla pena in astratto applicabile nei suoi confronti (ergastolo o pena di morte);

ritenuto, conclusivamente, che le dichiarazioni rese dal ricorrente, sono risultate sotto il profilo sopra descritto credibili ed adeguatamente riscontrate dalla documentazione depositata (ordinanza emessa dalla Corte d'Appello), e possono ritenersi, ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo 251/2007, veritiere, con particolare riferimento al pericolo di subire una pena del tipo di quella sopra detta prevista dall'ordinamento pakistano per il delitto di omicidio (pena di morte);

ritenuto, pertanto, in ordine alla chiesta protezione sussidiaria, che è stata data prova del rischio effettivo per il ricorrente di subire, in caso di rientro nel paese d'origine, un danno grave, nel senso fatto proprio dall'art. 14 del D.L.vo 251/2007, lett. a), dovendo essere accolta la relativa

domanda posto che il ricorrente, per il caso di rientro in Pakistan, potrebbe essere condannato a morte, non sussistendo cause di esclusione di cui all'art. 16 D.L.vo 251/2007, atteso che, in particolare, non sussistono fondati motivi per ritenere che il ricorrente abbia commesso al di fuori del territorio nazionale e prima di esservi ammesso in qualità di richiedente, un reato grave (art. 16, comma 1 lett. b), D.L.vo 252/2007);

ritenuto che nulla deve disporsi sulle spese atteso che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, per cui si dovrebbe disporre la condanna in favore della stessa Pubblica Amministrazione;

P.Q.M.

Riconosce al ricorrente, \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (Pakistan) \_\_\_\_\_ lo status di persona avente diritto alla protezione sussidiaria ai sensi degli artt. 14 lett. a) e ss. del D.L.vo 251/2007.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2020

Il Presidente est.

Dott. Marcello Testaquatra

